

REGOLAMENTO (UE) 2017/355 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 15 febbraio 2017****relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo *, dall'altra**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 ottobre 2015 è stato firmato l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo *, dall'altra ⁽²⁾ («accordo»). L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2016.
- (2) È necessario stabilire norme per l'attuazione di talune disposizioni dell'accordo e procedure per l'adozione di norme dettagliate di attuazione.
- (3) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'accordo. È opportuno altresì che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Conformemente a detto regolamento, per l'adozione di atti di esecuzione relativi alla politica commerciale comune, è opportuno fare ricorso alla procedura d'esame. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, può applicarsi la procedura consultiva. Qualora l'accordo preveda la possibilità, in circostanze eccezionali e critiche, di applicare immediatamente le misure necessarie ad affrontare la situazione, è opportuno che la Commissione adotti tali atti di esecuzione immediatamente. Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a misure riguardanti i prodotti dell'agricoltura e della pesca, imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili.
- (4) L'accordo prevede che determinati prodotti dell'agricoltura e della pesca originari del Kosovo possano essere importati nell'Unione applicando un'aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. È pertanto necessario stabilire le disposizioni che disciplinano la gestione e la revisione di tali contingenti tariffari, al fine di consentirne una valutazione approfondita.
- (5) Qualora si rendessero necessarie misure di difesa commerciale, esse dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, al regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ o, a seconda del caso, al regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 febbraio 2017.

⁽²⁾ GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

